

BOZZA INTEGRATIVO

CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI

Fermo restando l'ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell'art. 38 del CCNL 19.04.2010 per il settore industria e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere negoziale, le parti si incontreranno con periodicità semestrale – dietro richiesta di una di esse – per un esame dell'andamento del settore nelle Province di Nuoro e dell'Ogliastra.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo.

ART. 2 - OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

Le parti convengono di istituire l'Osservatorio sul mercato del lavoro e degli appalti per una migliore conoscenza e governo del comparto e a tal fine concordano e ritengono importante l'utilizzo della banca dati operativa presso la Cassa Edile di Nuoro - Ogliastra per il monitoraggio congiunturale del comparto e una migliore conoscenza del mercato del lavoro nel settore, raccordandosi con le Amministrazioni Provinciali in qualità di soggetti unici di servizi per l'impiego.

ART. 3 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E ATIPICI

Si intende recepita la normativa prevista dal C.C.N.L. del 19.04.2010

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 5 e 43 del CCNL 19.04.2010, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai e **gli impiegati** è fissato in 40 ore settimanali di media annua, di norma ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso di 10 ore giornaliere.

Il godimento dei riposi annui viene disciplinato dal C.C.N.L. del 19.04.2010. Le parti si confermano la validità della disciplina dell'orario di lavoro in atto.

Viene inoltre concesso ai lavoratori la possibilità di usufruire di 3 (tre) giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio/a.

ART. 5 - E.V.R.

In applicazione dell'art. 12 del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2010, si conviene che le Organizzazioni Territoriali e Provinciali, aderenti alle associazioni nazionali contraenti, potranno concordare con decorrenza non anteriore al 01.07.2011, l'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 del C.C.N.L.

Pertanto a decorrere dal 01.01.2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore in un nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione, di seguito E.V.R.

Tale premio variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

ART. 6 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Le parti concordano di superare la carenza di malattia attraverso la mutualizzazione del costo mediante la Cassa Edile contestualmente alla firma del presente accordo.

In adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL, la percentuale per ferie, gratifica natalizia, e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio, o malattia professionale, resta fissata nelle misure previste dal CCNL in vigore. (Art. 26, 27 e All. 24 CCNL 19.04.2010)

ART. 7 - ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE

E' fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Nuoro e Ogliastra di continuare ad accantonare presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte, l'importo retributivo per quota ferie e gratifica natalizia, secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali per il rinnovo del CCNL in data 19.04.2010.

ART. 8 - MENSA

Nei cantieri dove non siano costituite mense aziendali sarà riconosciuta a tutti i dipendenti, l'indennità sostitutiva oraria in atto, per ogni ora di effettiva prestazione pari a € 0,69.

La suddetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio di mensa.

In fase di primo allestimento del cantiere, l'impresa, provvederà ad allestire idoneo locale da adibirsi a uso refettorio per il personale.

Gli oneri relativi – in caso di istituzione del servizio di mensa – sono ripartiti per $\frac{3}{4}$ a carico dell'impresa e $\frac{1}{4}$ a carico del lavoratore.

Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno, che occupino almeno 30 dipendenti di cui l' 50% richiedano di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa.

ART. 9 - INDENNITA' CONCORSO SPESE TRASPORTO

Viene confermata l'erogazione di una indennità complessiva di trasporto, subordinata ad ora di effettiva presenza, nelle seguenti misure:

€ 0,30 fino a Km. 10 dal cantiere

€ 0,50 oltre a Km. 10 dal cantiere

I valori chilometrici sopra elencati sono da intendersi come distanza calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro.

Le indennità non sono dovute nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

ART. 10 - TRASFERTA

Tenuto conto delle innovazioni intervenute in materia di assoggettabilità fiscale e previdenziale del trattamento economico di trasferta, la diaria giornaliera prevista dall'art. 21 del CCNL a titolo risarcitorio del maggior disagio, nella misura del 10% di cui alle norme generali dello stesso articolo, verrà corrisposta all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km. dalla cinta urbana del Comune di assunzione.

Al lavoratore addetto alla guida del mezzo di trasporto delle maestranze sarà riconosciuta una indennità retributiva oraria quantificabile nelle ore di effettivo trasporto.

ART. 11 - ATTREZZI DI LAVORO

La fornitura degli attrezzi di lavoro incomberà alle imprese e gli operai avranno il dovere del loro buon uso e conservazione.

Si ribadisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di sostituire gli attrezzi di lavoro ogni qualvolta gli stessi si deteriorano o sono resi inservibili.

ART. 12 – DISPOSITIVI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo, come previsto dalla 626 e 81, all'atto dell'assunzione del lavoratore della consegna dei dispositivi di sicurezza attinenti alle mansioni ricoperte e ogni qualvolta il dispositivo si deteriori.

ART. 13 - FERIE

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di Agosto;
- una settimana in occasione delle feste di fine anno;
- **una settimana da concordare a livello aziendale, facendo salve le esigenze delle Imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori.**

Prevedere la possibilità di cumulo delle ferie e dei permessi individuali anche per i lavoratori stranieri per consentire loro il rientro al paese di origine.

ART. 14 - LAVORI IN GALLERIA

In riferimento all'art. 20 gruppo b) del vigente CCNL, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura percentuale sotto indicata:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, **50%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, **30%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, **22%**.

Fino a nuove determinazioni delle organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

ART. 15 - INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali località oltre i **800** metri sul livello del mare, viene confermata nella misura del **5%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del C.C.N.L.

ART. 16 - ENTI PARITETICI TERRITORIALI

Le parti ribadiscono il ruolo insostituibile degli Enti Paritetici per i quali ritengono necessario il loro rilancio e consolidamento, evidenziando l'esigenza di una loro trasparente gestione paritetica e la necessità, non più procrastinabile, di riportare all'attenzione e decisione dei Comitati e Consigli di Gestione le materie non oggetto di ordinaria gestione.

L'accordo nazionale 11 Giugno 1997 ed il protocollo sugli Enti Paritetici contenuto nel CCNL del 19.04.2010, si intendono applicati integralmente in tutte le loro parti, compresa quella sulla incompatibilità, in capo alla stessa persona ed a qualsiasi titolo, nel caso in cui la medesima ricopra contemporaneamente cariche nelle Casse Edili derivanti dal CCNL 5 Luglio 1995 ed in organismi similari.

Le parti concordano di recepire le intese nazionali sul sistema unificato regionale delle Casse Edili e si impegnano all'attuazione di un progetto regionale mirato alla unificazione delle Casse Edili provinciali della Sardegna.

ART. 17 - CONTRIBUTIONI AGLI ENTI PARITETICI ED AI FONDI PREVIDENZIALI

In attuazione degli artt. 36 e 38 del vigente CCNL, verificato l'andamento dei vari fondi costituiti presso la Cassa Edile e verificato il sistema della contribuzione agli enti Paritetici anche in considerazione della contribuzione prevista ed adottata dagli altri enti mutualistici operanti nella nostra provincia e dei medesimi adottati dal sistema Casse Edili nelle altre province, si conviene di rideterminare il sistema delle contribuzioni versate alla Cassa Edile di Nuoro Ogliastra nelle misure che saranno concordate.

Preso atto del CCNL 19.04.2010 e del Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi Paritetici di settore con i quali si stabilisce che i contributi degli Enti debbano essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e commisurati alle effettive esigenze della gestione in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, le parti si impegnano ad esaminare, ogni qual volta sia necessario, o comunque a richiesta delle parti, l'andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie variazioni dei relativi contributi.

ART. 18 - MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

Per quanto riguarda le maggiorazioni contributive per i ritardati versamenti si rimanda a quanto stabilito dalla commissione nazionale con l'abolizione delle stesse e l'introduzione degli interessi pari al 50% di quelli praticati dall'INPS.

ART. 19 - PATRONATI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti o assemblee e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al D.lgs del Capo provvisorio dello Stato 29 Luglio 1974 n. 804.

ART. 20 – FONDO APES

Le parti decideranno con apposito incontro la destinazione del Fondo APES.

ART. 21 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo che annulla e sostituisce il precedente e tutti gli accordi successivi, per quanto qui espressamente trattato, ha una durata di tre anni, con decorrenza dall' **01.07.2011** e scadenza prevista dal C.C.N.L. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dai singoli articoli.

Tempi e modalità del rinnovo del presente Contratto Integrativo saranno disciplinati dal nuovo CCNL.

ART. 22 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Si ribadisce quanto previsto dall'art. 14 del vigente CCNL in vigore, al fine di favorirne la sua completa applicazione, l'obbligo della comunicazione ai componenti la RSU/RSA o in mancanza di questo ai sindacati competenti per le circoscrizioni territoriali/provinciali, per il tramite delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuato entro 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, affidati in appalto o sub-appalto, comunque prima dell'inizio del medesimo.

Tutto ciò premesso le parti convengono che, per quanto non previsto dal citato articolo del CCNL, valgono le disposizioni delle leggi vigenti.

Si ribadisce l'obbligo, così come previsto dal CCNL, per le imprese di effettuare un periodo di formazione pari a 16 ore per i dipendenti nuovi assunti da svolgersi presso l'Ente Scuola Edile Provinciale.

ART. 23 – PERIODO DI PROVA

Gli operai collocati in art. 11 ex legge 223/91 in CIGS, CIG O MOBILITA' in deroga che abbiano maturato una anzianità di almeno 2 anni nel settore edile sono esonerati dal periodo di prova.

ART. 24 – ASSEMBLEE

- 1) I lavoratori delle Imprese con oltre 15 dipendenti hanno diritto a 12 ore annue di assemblea regolarmente retribuite.

ART. 25 LAVORI DEGLI ASFALTISTI

Agli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici ed agli addetti dei lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante, si chiede venga riconosciuta una indennità di disagio da calcolarsi per ogni ora di lavoro effettuata, pari al 10% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del CCNL.

ART. 26 – LAVORATORI IMMIGRATI

Con l'aumento della presenza dei lavoratori immigrati, per agevolare il processo di integrazione è opportuno definire:

- 1) Corsi di formazione di primo ingresso e di alfabetizzazione prima dell'ingresso nel settore;
- 2) Corso sulla sicurezza;
- 3) Segnaletica in lingua.

per le Organizzazioni Sindacali

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

FILCA CISL